



Costituzione in mora

In caso di mancato pagamento, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza del pagamento della bolletta, SEV S.p.A. invia al Cliente una raccomandata A/R con preavviso di sospensione, secondo quanto disciplinato dall'art. 4 del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas), Allegato A Delibera AEEGSI ARG/gas n. 99/11 e ss.mm.ii., avente valore di **costituzione in mora**, con cui indica il termine ultimo, dalla data di invio della comunicazione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto (15 giorni solari) e le modalità di comunicazione a SEV S.p.A dell'avvenuto pagamento.

La **costituzione in mora** indica, inoltre, che decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento dell'insoluto, senza ricevere alcuna notizia di pagamento, SEV S.p.A. procede alla richiesta di sospensione della fornitura per morosità.

In tal caso, il ripristino della fornitura, secondo quanto disciplinato dagli artt. 45 e 56 della Delibera AEEGSI 574/13 (RQDG), avverrà entro 2 (due) giorni feriali solo a seguito del pagamento dell'intero insoluto, nonché delle spese di sospensione e riattivazione della fornitura, salvo ulteriori oneri, secondo il tariffario delle prestazioni tecniche del distributore locale .

Le modalità con le quali il Cliente può comunicare l'avvenuto pagamento con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto versamento sono:

- a) a mezzo fax (089.8422399)
- b) a mezzo e-mail (info@seviren.it);
- c) a mezzo consegna a mano presso tutti gli store e gli sportelli di SEV S.p.A. disponibili sul sito www.seviren.it

Il Cliente ha diritto all'**indennizzo automatico**:

- **di euro 20 (venti)** nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 1. il mancato rispetto del termine ultimo (15 giorni dalla data di invio della raccomandata) entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
- **di euro 30,00 (trenta)** nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro tre giorni lavorativi dalla sospensione della fornitura di gas naturale, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del codice civile, senza ulteriore comunicazione da parte di SEV S.p.A..